# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 4 marzo 1980**

**che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune, categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(80/350/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 22 febbraio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce 60.02 B della tariffa doganale comune, categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978 [2];

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 18 febbraio 1980:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 60.02 B<br>(codici Nimexe:<br>60.02-50, 60, 70, 80)<br>categoria 11 | Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali |

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1980.

*Per la Commissione*

Christopher TUGENDHAT

*Membro della Commissione*